

La richiesta di "parare consultivo" alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n.16 annesso alla CEDU si affianca al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Un ulteriore tratto caratterizzante del ruolo delle Corti supreme nazionali sembra derivare dalla recentissima approvazione del Protocollo n.16 annesso alla CEDU, adottato dal Comitato dei Ministri nella seduta del 10 luglio 2013- aperto alla firma degli Stati contraenti dal 2 ottobre 2013-, che ha introdotto la possibilità dei giudici di ultima istanza nazionale¹ di rivolgersi direttamente alla Corte anzidetta prima della decisione finale che gli stessi andranno ad adottare per chiedere un'opinione "non vincolante" in ordine all'interpretazione del diritto della CEDU che viene in rilievo.

In passato ci era capitato di evidenziare come il dialogo fra la Corte EDU ed il giudice nazionale risentiva inevitabilmente del meccanismo operativo che individua un ruolo di istanza ultima della Corte di Strasburgo, chiamata ad intervenire quando nessun altro rimedio interno è possibile sperimentare a tutela di un diritto fondamentale.

Il punto è, allora, che secondo la giurisprudenza CEDU i giudici nazionali devono conformarsi, nell'applicare il diritto interno, alla CEDU ed alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Agli stessi è sì riservato in via prioritaria il sindacato ermeneutico sul diritto nazionale, purché questo si compia in consonanza con i dettami della CEDU.

È, in definitiva, questo il senso finale del principio di sussidiarietà che anima i rapporti fra giudice nazionale e Corte europea.

Il nodo problematico è dato, tuttavia, dalla posizione asimmetrica del giudice nazionale rispetto a quello della Corte EDU, non essendo egli munito di quel fondamentale strumento rappresentato dal rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE che costituisce il paradigma fondamentale dei rapporti fra giudice nazionale e Corte di Giustizia.

Il tema è stato così oggetto di nuovi approfondimenti proprio a livello europeo fin dal 2005.

In particolare, la commissione di Saggi nominata dai capi di Stato e di Governo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa in occasione della riunione tenuta il 15/16 maggio 2005 a Varsavia, chiamata fra l'altro a proporre eventuali modifiche che potessero accelerare il processo perseguito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nel rapporto finale depositato il 15 novembre 2006², aveva esaminato le forme di cooperazione tra la Corte di Strasburgo ed i giudici nazionali, ricordando che ricade sulle autorità giurisdizionali interne la responsabilità di attuare una protezione effettiva dei diritti garantiti dalla Convenzione, in linea con il canone di sussidiarietà che disciplina i rapporti fra Corte di Strasburgo ed autorità dei singoli Paesi aderenti.

Nel raccomandare al Consiglio d'Europa l'incremento delle attività rivolte ai giudici nazionali per espandere la conoscenza nei giudici nazionali dei diritti umani, il gruppo di saggi ulteriormente sottolineava il ruolo pilota della Corte di Strasburgo nell'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, pure riconoscendo l'essenzialità di stabili rapporti fra giudici nazionali e Corte europea.

In questo contesto nacque la proposta di recepire un meccanismo che potesse, in qualche modo, avvicinarsi a quello del rinvio pregiudiziale esistente nell'ambito dei rapporti fra giudici nazionali e Corte di Giustizia.

Tale soluzione, tuttavia, era stata prospettata in termini problematici, ritenendola non automaticamente esportabile nell'ambito dei rapporti fra autorità giudiziarie nazionali e Corte di

¹ In effetti, occorrerà verificare in sede di ratifica come i Paesi contraenti decideranno di interpretare la formula usata dal Protocollo n.16 per indicare i soggetti legittimati ad avanzare richiesta di parere consultivo da parte della Corte dei Diritti umani.

² V. Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers.in <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1063779&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75> .

Strasburgo, proprio considerando la diversa *filosofia* sottesa al sistema di tutela voluto dalla Convenzione dei diritti dell'uomo che, come è noto-art.35-, presuppone l'esaurimento delle vie di ricorso interno prima di prevedere l'intervento della corte europea e non si fonda, dunque, su un intervento preventivo del giudice sovranazionale.

In tale prospettiva, l'introduzione *tout court* del sistema del rinvio pregiudiziale avrebbe potuto, secondo i saggi, creare problemi di coordinamento che richiedevano ulteriori approfondimenti.

D'altra parte, secondo il rapporto finale dei Saggi, l'introduzione di un meccanismo che consente alle Corti di ultima istanza ed alle Corti costituzionali di rivolgersi alla Corte dei diritti dell'uomo per ottenere dei pareri consultivi su questioni che involgono l'interpretazione della Convenzione, poteva rappresentare un'innovazione intesa a favorire il dialogo fra le corti e sviluppare il ruolo di "Corte costituzionale" del giudice di Strasburgo.

Il valore del parere espresso dalla Corte di Strasburgo non doveva avere, secondo tale proposta, la stessa efficacia della decisione resa dalla Corte di giustizia che, come è noto, costituisce diritto cogente non solo nei confronti della causa che ha originato il rinvio, ma anche per tutti gli altri giudici ed amministratori chiamati ad applicare la stessa disciplina comunitaria autenticamente interpretata dal giudice di Lussemburgo.

Secondo i saggi, infatti, non vi sarebbe alcun obbligo di sollecitare il parere della Corte di Strasburgo né tale parere, ove eventualmente reso, avrebbe dovuto essere vincolante per il giudice a quo. Tuttavia, proprio in ragione delle ricadute che un simile meccanismo potrebbe comportare sul lavoro della corte dei diritti umani, furono indicate talune condizioni particolarmente rigorose per attivarlo. In particolare, oltre alle limitazioni in ordine alla legittimazione attiva - proponibilità solo da parte delle Corti di ultima istanza e delle Corti costituzionali- tale meccanismo poteva operare solo per le questioni di principio o per quelle di ordine generale in merito all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli. Peraltro, il giudice di Strasburgo avrebbe potuto comunque rifiutare di esprimere l'opinione, ritenendo già esistente nella giurisprudenza della Corte la risposta al quesito proposto, ovvero evidenziando che la stessa sarebbe in grado di influenzare la decisione di altra causa già pendente innanzi alla Corte.

Ci si è attardati sulla proposta dei Saggi poiché la stessa, dopo le prese di posizione formali assunte nelle Dichiarazioni espresse in occasione delle conferenze di Izmir³ e di Brighton⁴ è stata, anche per effetto del documento di riflessione adottato dalla Corte dei diritti dell'uomo,⁵ in massima parte recepita dal Protocollo n.16 annesso alla CEDU, destinato ad entrare in vigore alla scadenza del termine di tre mesi successivo alla ratifica ed approvazione da parte di dieci Paesi contraenti-art.8 par.1-.

Si tratta di un provvedimento epocale che, muovendosi sul crinale della cooperazione fra giudici nazionali ed europei, chiama le giurisdizioni superiori allo svolgimento di un ruolo che, nell'ottica europea, dovrebbe avere un duplice effetto.

³ v. Dichiarazione finale della Conferenza sul futuro della Corte tenutasi ad Izmir del 26/27 aprile 2011 che si concluse con l'auspicio a che "...the Committee of Ministers to reflect on the advisability of introducing a procedure allowing the highest national courts to request advisory opinions from the Court concerning the interpretation and application of the Convention that would help clarify the provisions of the Convention and the Court's case-law, thus providing further guidance in order to assist States Parties in avoiding future violations

⁴ "...[Noted] that the interaction between the Court and national authorities could be strengthened by the introduction into the Convention of a further power of the Court, which States Parties could optionally accept, to deliver advisory opinions upon request on the interpretation of the Convention in the context of a specific case at domestic level, without prejudice to the non-binding character of the opinions for the other States Parties; invites the Committee of Ministers to draft the text of an optional protocol to the Convention with this effect by the end of 2013; and further invites the Committee of Ministers thereafter to decide whether to adopt it."

⁵ *Reflection Paper on the proposal to extend the Court's advisory jurisdiction*, in www.echr.coe.int

Per un verso, infatti, verrebbe implementato il ruolo e la funzione dei diritti di matrice convenzionale, resi più concretamente efficaci ed effettivi attraverso un meccanismo che, in modo equilibrato, induce le istanze nazionali a sviluppare al massimo le dirette conoscenze in ordine alla giurisprudenza della Corte europea e, in definitiva, ad evitare l'intervento della Corte europea al momento dell'esaurimento delle vie di ricorso interne.

Non sembra infatti revocabile in dubbio che il solo fatto di mettere in collegamento le Corti - che dovrebbero essere quelle poste agli ultimi gradini della protezione nazionale dei diritti a livello interno- in effetti, occorre attendere le leggi di ratifica per verificare come i paesi che in tale direzione si muoveranno rispetto all'individuazione delle corti superiori⁶ - indurrà l'autorità giudiziaria che si avvale di tale strumento a compiere una ricognizione completa- e perciò assai laboriosa, per il numero delle decisioni e per la lingua nella quale esse possono reperirsi-.

Ciò che, d'altra parte, sembra capace di "vincere" quel clima di diffidenza che, nemmeno sottotraccia, continua a persistere nell'ambito giudiziario quando si fa cenno ai diritti di matrice convenzionale.

La giurisprudenza nazionale ha, per vero,⁷ vissuto con angoscia e preoccupazione i numerosi arresti che provenivano da Strasburgo, ogni volta capaci di fomentare un clima di "scontro" che finiva col coinvolgere non solo e tanto le legislazioni ed i sistemi "astratti", quanto i gangli *viventi* che quei sistemi animavano.

Questo clima, solo in parte comprensibile, era poi il riflesso inevitabile del particolare meccanismo sotteso alla protezione dei diritti fondamentali di matrice CEDU, fondato sul *principio di sussidiarietà* e, dunque, necessariamente sulla verifica dell'operato nazionale da parte del giudice di Strasburgo.

Da qui la scomoda condizione di "condannato" dello Stato autore della violazione rispetto ad un singolo soggetto, con tutta la carica di negatività e discredito che una condanna comporta verso gli artefici della violazione medesima.

A rimanere coinvolta da tale clima di discredito, in primo luogo, è stata dunque la giurisdizione nazionale, proprio per il meccanismo della sussidiarietà e proprio perché nell'ottica della CEDU e del suo "diritto vivente" il momento giudiziario della verifica della violazione a livello interno dovrebbe rappresentare il principale filtro alla commissione di condotte di aggressione contrastanti con un diritto umano.

Quando tale filtro non ha funzionato, l'accertamento della violazione da parte della Corte di Strasburgo ha suonato, così, come una sconfitta dello Stato nel suo complesso, coinvolgendo anche e soprattutto le Istituzioni giudiziarie alle quali, in definitiva, si attribuisce la responsabilità di non avere posto in essere quei meccanismi capaci di porre nel nulla gli effetti perniciosi che possono derivare non solo dall'agire stesso delle giurisdizioni ma anche, e soprattutto, dalla legislazione nazionale.

Appare allora evidente il cambio di passo che il Protocollo n.16 intende favorire, tutto proteso verso un'ottica di leale collaborazione fra Istituzioni che si vogliono tutte partecipi, ciascuna nel proprio ruolo, ad un processo di progressiva e reale attuazione dei diritti fondamentali.

Il carattere non vincolante dell'opinione, d'altra parte, non incide in alcun modo sul *valore legale* della posizione espressa dalla Grande Camera, al cui interno viene composto il collegio formato da

⁶ sul punto v. Infatti, *Explanatory memorandum by Cristopher Chope, rapporteur, in Committee on legal affairs and human rights, Draft protocol No. to the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms*, p.5.

⁷ si pensi alle ripetute violazioni dell'art.1 Prot.n.1 alla CEDU ritenute dalla Corte europea nell'ambito del contenzioso relativo alle c.d. occupazioni acquisitive.

cinque giudici⁸.

Anzi, proprio l'assenza del carattere della vincolatività carica l'istituto di cui si discute e gli "attori" che ne entrano a far parte di significati anch'essi rilevanti.

Quel che sembra caratterizzare in modo pregnante il rapporto di complementarietà fra giudice interno e giudice di Strasburgo è correlato all'atteggiarsi del rinvio in esame come strumento preventivo che "parte" dal giudice nazionale e che non intende né elidere le prerogative, né travolgere l'operato della Corte europea, esulando realmente da un meccanismo di tipo gerarchico, in questo certamente avvicinandosi al fratello maggiore rappresentato dal rinvio pregiudiziale alla Corte UE.

In questo senso non è superfluo sottolineare, anzitutto, la "centralità" del giudice nazionale, essendo questi non soltanto l'unico ad avere piena conoscenza dei fatti di causa, ma anche trovandosi nella situazione più idonea a valutare la pertinenza delle questioni di diritto sollevate e la necessità di una pronuncia interlocutoria per poter emettere la propria sentenza.

Se, infatti, la pronuncia della Corte in sede di richiesta di parere non vincolante entra nel circuito decisorio che verrà definito, a livello interno, dalla sentenza del giudice nazionale di ultima istanza, è più che ovvio come l'intervento del giudice interno finirà con l'assumere importanza notevole tanto nella fase di promovimento del ricorso che, in quella successiva, di recepimento dell'opinione, come detto non vincolante, della Corte europea.

In entrambi i casi il giudice domestico avrà la possibilità di svolgere, questa volta in maniera equiordinata con la Corte europea⁹ - o, addirittura, per effetto di una sorte di capovolgimento, da posizione privilegiata - il proprio ruolo di interprete del diritto interno e di quello di matrice convenzionale.

Una differenza particolarmente evidente emerge, poi, rispetto al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE che si atteggia in termini di *obbligatorietà e doverosità* quanto al giudice di ultima istanza¹⁰, secondo le rime ora nuovamente tracciate dalla Corte di Giustizia dopo un'assai discutibile ordinanza del Consiglio di Stato - 5 marzo 2012, n. 1244-¹¹.

⁸ Sul punto v. infatti, p.11 del draft già ricordato e nota 7, ove si richiama un importante precedente della Corte interamericana dei diritti dell'uomo che già conosce analogo istituto, sulla cui portata si è appunto espressa quel giudice

⁹ Sulle coordinate del dialogo fra Corte dei diritti umani e giudice nazionale v., volendo, Conti R., *Il "dialogo" fra giudice nazionale e Corte di Strasburgo sull'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo*, in *Corr.Giur.*, 2009,11, 1484 ss.

¹⁰ La *ratio* principale dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, ora disciplinato dall'art.267 3^a par.TFUE, è quella di impedire il formarsi o il consolidarsi di una giurisprudenza nazionale che rechi errori di interpretazione o un'erronea applicazione del diritto comunitario. □ Tale obbligo è commisurato alla posizione strategica di cui godono le corti supreme negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, nel rispetto del loro tradizionale ruolo di unificazione del diritto, dette corti sono tenute ad assicurare il rispetto, da parte degli altri giudici nazionali, della corretta ed effettiva applicazione del diritto comunitario. Inoltre, esse si occupano degli ultimi ricorsi destinati a garantire la tutela dei diritti che il diritto comunitario conferisce ai singoli. Secondo la Corte comunitaria-sentenza 6 ottobre 1982, *Cilfit* e a. - i giudici nazionali le cui decisioni non possono costituire oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno «sono tenuti, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo di rinvio, salvo che non abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi».Cfr., volendo Conti R., : *Il "dialogo" tra giudice nazionale e Corte UE*, in *Corr. giur.*, 2009, 1053 ss.

¹¹ Il riferimento è a Cons.Stato 5 marzo 2012 n.4584, in *Foro it.*, 2012, III, 350 ss. con nota di Pignatelli N.;id. ,Chiti Mario P., *Il rinvio pregiudiziale e l'intreccio tra diritto processuale nazionale ed Europeo: come custodire i custodi dagli abusi del diritto di difesa?*, in *Dir.un.eur.*,

Proprio l'assenza di obbligatorietà del rinvio impedisce di ritenere applicabile, per il meccanismo di cui qui si discute, dell'*acte claire* scolpito dalla sentenza *Cilfit* della Corte di Giustizia.

Il che significa che anche in caso di indirizzo consolidato - e magari datato- della Corte europea, il giudice nazionale potrebbe ad essa rivolgersi per suscitare un *revirement* in relazione al diverso quadro normativo formatosi a livello dei Paesi contraenti.

Questa prospettiva rende evidente come l'artefice primo di eventuali modifiche di orientamenti diventerebbe non già la Corte dei diritti dell'uomo ma il giudice nazionale, in tal modo dimostrando la fecondità dei meccanismi di dialogo fra le Corti.

D'altra parte, tale strumento si appalesa utile per i casi nei quali un indirizzo su un diritto di matrice convenzionale della Corte europea si sia formato con riferimento a decisioni nelle quali non era parte lo Stato al quale appartiene il giudice nazionale chiamato ora a fare applicazione di quello stesso principio.

Il parere, ovviamente, presuppone l'esistenza di una lite pendente e la rappresentazione, da parte del giudice richiedente, del contesto fattuale e giuridico nel quale si innesta il problema interpretativo rivolto al giudice europeo.

Se, come risulta dai documenti preparatori, la Corte suprema nazionale può spingersi a fornire essa stessa l'interpretazione del diritto di matrice convenzionale, in modo che ne sia vagliata la correttezza ad opera della Corte EDU, ancora una volta in funzione di ausilio alla stessa Corte dei diritti umani, si vede bene che tale strumento è destinato a realizzare una sorta di rivoluzione copernicana negli ordinamenti - e nelle giurisdizioni- che hanno sempre vissuto con un notevole grado di ansia "la prova Strasburgo".

Sarà, questo, un meccanismo di verifica preventiva di quello stesso modello che la Corte costituzionale ha proposto, con diversi gradi ed accenti, nel corso degli anni a partire dalle "prime" sentenze gemelle, culminato - per ora¹²- nell'affermazione per cui l'obbligo di interpretazione convenzionalmente orientata impone un rispetto della "sostanza" della giurisprudenza di Strasburgo¹³.

Modello che, tuttavia, viene in qualche modo trasfigurato se si pensa che, seguendo i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n.150/2012, cit., il sindacato di convenzionalità preesiste al giudizio della Corte sull'ipotetico contrasto del parametro interno con l'art.117 1^o comma Cost.

Per altro verso, il rischio, astrattamente prospettabile, che il giudice comune, avvalendosi delle prerogative che si è visto gli competono e dunque procedendo ad un'interpretazione

2012, 5, 745, anche in http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Chiti-rinvio_sesta_sezione.htm. V., volendo Conti R., *Rinvio pregiudiziale alla Corte ue del giudice di ultima istanza. Ma è davvero tutto così poco «chiaro»?* (Note su Cons. Stato 5 marzo 2012 n. 4584), in *Pol.dir.*, 2012,1 83 ss.; Ruggeri A., *Il Consiglio di Stato e il "metarinvio" pregiudiziale (a margine di Cons. St. n. 4584 del 2012)*, ib.

¹² Chi scrive ha più volte prospettato una lettura dei rapporti fra ordinamento interno e CEDU che non collide con quella in atto delineata dalla Corte costituzionale, sulla quale, v., volendo, quanto esposto fin da Conti R., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ruolo del giudice.*, cit., 105 ss. e, successivamente, in Conti, R., *CEDU, Costituzione e diritti fondamentali*, cit., 231 ss.

¹³ Sul tema abbiamo cercato di riflettere in passato in Conti R., *CEDU e interpretazione del giudice: gerarchia o dialogo con la Corte di Strasburgo?*, in www.federalismi.it. V., anche Ruggeri R., L' "intensità" del vincolo espresso dai precedenti giurisprudenziali, con specifico riguardo al piano dei rapporti tra CEDU e diritto interno e in vista dell'affermazione della Costituzione come "sistema", cit., 9, il quale attribuisce al termine il valore di una "... formula magica che, a mo' del deus ex machina delle antiche tragedie, si offre, con la sua strutturale duttilità (e, diciamo pure, ambiguità...), allo scopo di mettere ogni cosa al posto giusto, specie con riguardo ai casi maggiormente ingarbugliati e spinosi, nei quali possono aversi laceranti conflitti tra diritto convenzionale e diritto interno, tali persino da coinvolgere la stessa Costituzione".

convenzionalmente orientata solo *nella sostanza*, tenga comportamenti solo formalmente improntati al rispetto degli obblighi fissati dalla Corte costituzionale, utilizzando magari percorsi assai impervi, si riduce enormemente proprio attraverso il meccanismo introdotto dal Protocollo di cui si è qui detto.

Verrà, così, a crearsi un "archivio parallelo" all'interno della giurisprudenza della Corte europea¹⁴, nel quale transiteranno i pareri - e le opinioni difformi di uno o più giudici del Collegio di cinque giudici - resi nei confronti degli Stati, indirizzati al richiedente ma anche destinati alla pubblicazione e, dunque, a diventare anch'esso *case law* a beneficio di tutti gli Stati ed i cittadini europei.

E che il giudizio suscitato dalla richiesta di parere abbia rilevanza oggettiva e non "soggettiva"- in quanto proposto dal singolo giudice nazionale- è vieppiù dimostrato dalla possibilità che allo stesso partecipino il Commissario europeo per i diritti umani presso il Consiglio d'Europa o anche altri Stati secondo un meccanismo simile a quello previsto dall'art.36 CEDU.

Resta solo da dire che la proposizione della richiesta di parere non priverà la parte privata di adire a sua volta la Corte europea all'esito del giudizio finale da parte del giudice nazionale, la suddetta godendo delle medesime prerogative riservatele dalla CEDU¹⁵. E se, nel breve periodo, l'eventuale "fortuna" di tale strumento potrà portare ad un appesantimento del lavoro del giudice della Corte europea, sembra evidente che, nel medio periodo, tale meccanismo dovrebbe ridurre il carico della Corte europea per effetto delle decisioni del giudice nazionale, le quante volte queste dovessero uniformarsi ai pareri di Strasburgo.

In questa prospettiva, il ruolo nomofilattico del giudice di ultima istanza verrebbe a costituire il braccio operativo della Corte di Strasburgo, elidendo alla base i rischi di moltiplicazione dei ricorsi e, soprattutto, delle violazioni.

Ciò, d'altra parte, consentirà ancora di più quello che Elisabetta Lamarque prospettava come "auspicio" per la nostra giurisprudenza prima dell'approvazione del medesimo Protocollo n.16 quando affermava che "... la possibilità per i giudici italiani,[...] di fare valere, in un modo o nell'altro, il proprio margine di apprezzamento pone finalmente l'ordinamento italiano nelle condizioni di partecipare alla fondamentale opera condotta dalla giurisprudenza di Strasburgo di fare vivere il testo della Convenzione europea alla luce delle condizioni attuali, perché mette a disposizione, a tale scopo, tutto il prezioso patrimonio della tradizione costituzionale italiana."¹⁶

Esce così fortemente rimodulato (e, forse, rivitalizzato) il concetto di sussidiarietà, nel senso che esso *investe*, ancora una volta ed in modo deciso, sul giudice nazionale, offrendogli uno strumento di portata cruciale sulla strada della sempre maggiore e più efficace tutela dei diritti fondamentali.

Ma l'inquietudine rispetto a tale strumento non può dirsi meno intensa del gaudio che la notizia dell'approvazione determina.

E', ancora una volta, la complessità del sistema, la conoscenza approfondita della giurisprudenza europea che occorrerà possedere anche solo per proporre una questione alla Corte europea che chiamerà la Cassazione -e gli altri giudici di ultima istanza- a sforzi non consueti di ricerca, di studio, di approfondimento.

E', infatti, la stessa proposizione del ricorso preventivo a rendersi per un verso *impellente*, al fine di evitare condanne nella fase successiva alla definizione interna del giudizio ed a costringere, così, il giudice nazionale a rappresentare all'esterno- e non più solo nei confini nazionali- il proprio grado di europeizzazione.

Saranno, in questo modo, i provvedimenti di rinvio a mostrare l'immagine del Paese Italia e la

¹⁴ v. p.27 del rapporto esplicativo.

¹⁵ v. su tale questione il punto 26 del rapporto esplicativo, ove si prevede l'irrivocabilità dei soli ricorsi nei casi in cui l'autorità nazionale si sia conformata al parere.

¹⁶ Cfr.Lamarque, *I giudici italiani e l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Victor Ferreres Comella Constitutional Courts and Democratic Values*, a cura di Cappuccio L. e Lamarque E., Napoli, 2013, 299.

dimensione che questo è in grado di svolgere a livello giudiziario in Europa.